

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

PROVINCIA DI SIENA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

- ARTICOLO 1 – Riferimenti Normativi
- ARTICOLO 2 – Oggetto
- ARTICOLO 3 – Competenze
- ARTICOLO 4 – Responsabilità
- ARTICOLO 5 – Servizi gratuiti e a pagamento
- ARTICOLO 6 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ARTICOLO 7 – Deposito di osservazione, camera mortuaria ed obitorio

CAPO III - FERETRI

- ARTICOLO 8 – Deposizione della salma nel feretro
- ARTICOLO 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione
- ARTICOLO 10 – Piastrina di riconoscimento
- ARTICOLO 11 – Fornitura dei feretri
- ARTICOLO 12 – Verifica e chiusura dei feretri

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- ARTICOLO 13 – Modalità del trasporto e percorsi
- ARTICOLO 14 – Trasporti funebri
- ARTICOLO 15 – Servizio di trasporto e imprese di pompe funebri
- ARTICOLO 16 – Trasporti gratuiti
- ARTICOLO 17 – Orario dei trasporti
- ARTICOLO 18 – Trasferimento di salme senza funerale
- ARTICOLO 19 – Riti religiosi
- ARTICOLO 20 – Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività
- ARTICOLO 21 – Conservazione del cadavere
- ARTICOLO 22 – Autorizzazione al trasporto
- ARTICOLO 23 – Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune
- ARTICOLO 24 – Trasporti all'estero o dall'estero
- ARTICOLO 25 – Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività
- ARTICOLO 26 – Trasporto di ossa umane, di resti mortali e di ceneri

CAPO V - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- ARTICOLO 27 – Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero
- ARTICOLO 28 – Ricevimento cadaveri, resti mortali e Ceneri
- ARTICOLO 29 – Ammissione nei cimiteri delle frazioni o del Capoluogo
- ARTICOLO 30 – Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
- ARTICOLO 31 – Consegna registro al Comune
- ARTICOLO 32 – Divieto di riapertura del feretro

TITOLO II CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- ARTICOLO 33 – Elenco Cimiteri
- ARTICOLO 34 – Reparti speciali nel cimitero
- ARTICOLO 35 – Ossario Comune
- ARTICOLO 36 – Cinerario Comune
- ARTICOLO 37 – Piano regolatore cimiteriale

CAPO II - POLIZIA DEI CIMITERI

- ARTICOLO 38 – Servizio di custodia
- ARTICOLO 39 – Responsabile del servizio cimiteriale
- ARTICOLO 40 – Orario
- ARTICOLO 41 – Disciplina dell'ingresso
- ARTICOLO 42 – Divieti speciali
- ARTICOLO 43 – Riti funebri
- ARTICOLO 44 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- ARTICOLO 45 – Fiori e piante ornamentali

CAPO III - ESECUZIONE LAVORI EDILI

- ARTICOLO 46 – Autorizzazione e responsabilità
- ARTICOLO 47 – Esecuzione dei lavori
- ARTICOLO 48 – Introduzione e deposito di materiali
- ARTICOLO 49 – Orario di lavoro e sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- ARTICOLO 50 – Autorizzazioni per la costruzione di sepolture private
- ARTICOLO 51 – Vigilanza

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ARTICOLO 52 – Disposizioni generali
- ARTICOLO 53 – Inumazione
- ARTICOLO 54 – Tumulazione
- ARTICOLO 55 – Deposito e tumulazione provvisoria

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ARTICOLO 56 – Esumazioni ordinarie
- ARTICOLO 57 – Esumazione straordinaria
- ARTICOLO 58 – Estumulazione
- ARTICOLO 59 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- ARTICOLO 60 – Oggetti da recuperare
- ARTICOLO 61 – Disponibilità dei materiali

CAPO VI - CREMAZIONE

- ARTICOLO 62 – Cremazione
- ARTICOLO 63 – Autorizzazione alla cremazione
- ARTICOLO 64 – Cremazione dei cadaveri
- ARTICOLO 65 – Cremazione di resti mortali e di resti ossei
- ARTICOLO 66 – Modalità di conservazione delle ceneri
- ARTICOLO 67 – Affidamento delle ceneri
- ARTICOLO 68 – Dispersione delle ceneri
- ARTICOLO 69 – Luoghi di dispersione delle ceneri

ARTICOLO 70 – Ricevimento delle ceneri
ARTICOLO 71 – Senso comunitario della morte
ARTICOLO 72 – Deposito provvisorio

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 73 – Concessioni per sepolture private
ARTICOLO 74 – Durata e decorrenza delle concessioni
ARTICOLO 75 – Modalità di concessione
ARTICOLO 76 – Uso delle sepolture private
ARTICOLO 77 – Manutenzione
ARTICOLO 78 – Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 79 – Subentri
ARTICOLO 80 – Rinuncia a concessione di manufatti
costruiti dal Comune
ARTICOLO 81 – Rinuncia a concessione di aree libere e
di aree con parziale o totale
costruzione

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 82 – Revoca
ARTICOLO 83 – Decadenza
ARTICOLO 84 – Provvedimenti conseguenti l'adecadenza
ARTICOLO 85 – Estinzione

TITOLO IV ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 86 – Gestione del servizio
ARTICOLO 87 – Domanda di abbonamento durata
Scadenza - Tariffa
ARTICOLO 88 – Disattivazione e riattivazione di
utenza
ARTICOLO 89 – Lavori di manutenzione
ARTICOLO 90 – Interruzioni o sospensioni di corrente
ARTICOLO 91 – Divieti
ARTICOLO 92 – Riserva
ARTICOLO 93 – Reclami
ARTICOLO 94 – Decesso del titolare del contratto.
Variazione dell'intestazione

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 95 – Mappa
ARTICOLO 96 – Schedario dei defunti
ARTICOLO 97 – Schedario delle concessioni

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 98 – Efficacia delle disposizioni del
Regolamento

ARTICOLO 99 – Cautele
ARTICOLO 100 – Concessioni pregresse – Mutamento del
rapporto concessorio e rinunce
ARTICOLO 101 – Disposizioni tecniche relative
all'adeguamento dei cimiteri
ARTICOLO 102 – Disposizioni finali
ARTICOLO 103 – Rinvio dinamico
ARTICOLO 104 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – Riferimenti Normativi

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1.265 del 27.07.1934, del D.P.R. 10.09.1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24.06.1993 e n° 10 del 31.07.1998, della Legge 30 marzo 2001 n°130, e DPR 15.07.2003 n.254, nonché delle Leggi Regionali n°16/2000, n°58/2001, n°29/2004 e n°18/2007.

ARTICOLO 2 – Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Costituiscono parte sostanziale del presente regolamento i provvedimenti di contenuto generale attuativi della presente normativa e adottati dagli organi comunali.

Tali Provvedimenti sono costantemente collazionati al presente Regolamento a cura della Segreteria Comunale, cui debbono pertanto venire trasmessi contestualmente alla approvazione o emanazione.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

per **salma** si intende il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.

per **cadavere** si intende la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte. per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre

per **inumazione** si intende la sepoltura del cadavere in terra, in campo comune o in concessione .

per **tumulazione** si intende la sepoltura del cadavere in loculo o tomba

per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.

per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.

per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.

per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

per **ossario comune** si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

per **nicchia cineraria** si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.

per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

per **tomba di famiglia** si intende manufatto, singolo o in linea, a sistema di tumulazione a posti plurimi.

per **Responsabile amministrativo** si intende il responsabile, incaricato di posizione organizzativa, dei servizi appartenenti all'Area Amministrativa.

per **Responsabile tecnico** si intende il responsabile, incaricato di posizione organizzativa, dei servizi appartenenti all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio.

ARTICOLO 3 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Il Sindaco può delegare a funzionari comunali l'emissione di provvedimenti previsti a carico del Comune dalle vigenti normative.

Ove il servizio venga gestito in economia, le funzioni di polizia mortuaria sono attuate dagli uffici comunali e le operazioni cimiteriali sono riservate al personale autorizzato.

E' in facoltà dell'Amministrazione comunale affidare le operazioni cimiteriali in concessione secondo le norme e procedure stabilite dalla vigente normativa sullo svolgimento dei servizi comunali, nonché la gestione di manufatti cimiteriali per l'assegnazione all'utenza nel corso di specifici procedimenti di appalto in concessione.

ARTICOLO 4 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti per l'utenza e quindi a carico del Comune, i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero ed il relativo trasporto su chiamata della pubblica autorità delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, sino al deposito d'osservazione o all'obitorio;
- il trasporto disposto dall'autorità sanitaria in caso di morte in luoghi inadatti o in cui sia pericoloso mantenere la salma per il periodo di osservazione;
- il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando ricorrono le condizioni previste dal successivo art. 16;
- la cremazione, l'inumazione e la esumazione ordinaria di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- la raccolta e la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione delle ceneri in cinerario od ossario comune;

- la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11.

Tutti gli altri servizi sono a carico dei privati e quindi sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6 – Atti a disposizione del pubblico

Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 – compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali – è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 7 – Deposito di osservazione, camera mortuaria ed obitorio

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.

L'osservazione della salma verrà effettuata nell'idoneo locale individuato all'interno del cimitero del Capoluogo e in esso si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) è permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni in vita. In ogni caso sarà provveduto ad assicurare la sorveglianza da parte del custode.

Il deposito di osservazione fungerà anche da camera mortuaria ai sensi dell'art. 64 comma 3 del DPR 10 settembre 1990 n° 285.

L'eventuale necessità di sosta del feretro che può aversi quando si prolungano i tempi di pompa funebre e/o seppellimento a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/chiusura dei cimiteri e quindi delle attività lavorative connesse, oppure quando non è possibile procedere alla sepoltura per avversità metereologiche gravi, potrà avvenire nella Camera Mortuaria del Cimitero del capoluogo ovvero in luoghi di speciali onoranze, cui è d'obbligo fare trasferire il feretro ad onere ed opera dei familiari per il deposito temporaneo idoneo, dal quale sarà obbligato ritirarlo per l'esecuzione della sepoltura prevista.

Il Comune di Torrita di Siena non disponendo di un obitorio si avvarrà delle strutture esistenti in Comuni limitrofi, negli ospedali limitrofi o altri istituti sanitari attraverso l'attivazione di rapporti convenzionali.

*CAPO III
FERETRI*

ARTICOLO 8 – Deposizione della salma nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

ARTICOLO 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

b) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3 , la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 laddove il trasporto risulti interno al comune ;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno di spessore non inferiore a cm 2,5 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal comune di decesso. Laddove il trasporto si esegua oltre i 100 Km dal comune di decesso, sussistendo l'obbligo della cassa metallica, questa dovrà contenere quella in legno. In alternativa è comunque ammesso, nell'ambito nazionale, l'utilizzo all'interno della cassa in legno di materiale biodegradabile autorizzato dal Ministero della Salute in luogo della cassa in metallo. In caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

c) cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) qualora il trasporto per il luogo di cremazione risulti interno al comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno di spessore non inferiore a cm. 2,5 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, laddove il trasporto per il luogo di cremazione si esegua entro i 100 Km dal comune di decesso. Laddove il trasporto si esegua oltre i 100 Km dal comune di decesso e comunque nell'ambito nazionale all'interno della cassa in legno è ammesso l'utilizzo di materiale biodegradabile autorizzato dal Ministero della Salute in luogo della cassa in metallo.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL o suo delegato, il rinnovo del feretro o, in caso di tumulazione, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

Se il cadavere proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 11 – Fornitura dei feretri

Le casse ed i cofani mortuari destinati alla inumazione e alla tumulazione, come pure cassette in zinco per resti ossei, casse per resti mortali, urne cinerarie, sono fornite da Imprese di Pompa Funebre private.

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e la cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di bisogno o di indigenza è dichiarato dal Comune tramite il Responsabile dei Servizi Sociali, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 12 – Verifica e chiusura dei feretri

All'atto di chiusura, l'identità del defunto, la responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura del cadavere nello stesso, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli incaricati al trasporto che ne attestano l'esecuzione.

A tal fine le imprese funebri incaricate al trasporto dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura del cadavere e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo del cadavere stesso) e che la cassa o le casse risultino conformi alle norme contenute nel precedente articolo 9 del presente regolamento.

Tale dichiarazione deve essere allegata, quale parte integrante, alla autorizzazione al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.

Il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica vigila sugli aspetti a valenza igienico - sanitaria delle operazioni di cui al presente articolo.

CAPO IV **TRASPORTI FUNEBRI**

ARTICOLO 13 – Modalità del trasporto e percorsi

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18 comma 3) e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, di norma il funerale si svolge con l'impiego di macchine. L'eventuale richiesta di corteo a piedi deve essere formulata al momento della comunicazione del decesso ed inoltrata dai familiari/aventi titolo al Comando di Polizia Municipale che rilascerà, nel più breve tempo possibile, apposita autorizzazione nella quale verranno definiti gli orari ed il tragitto, tenuto conto di quanto stabilito dal Sindaco nel provvedimento di cui al successivo art. 17. Non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati.

È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.). Il comando di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Ove lo svolgimento del funerale preveda cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 14 – Trasporti funebri

I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".

Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R.n.285/90.

All'interno della vettura può essere collocato sul feretro un mazzo o cuscino di fiori, purché non trapelante umidità. Per i trasporti fuori Comune è vietato collocare all'esterno del carro fiori o altro.

Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

ARTICOLO 15 – Servizio di trasporto e imprese di pompe funebri.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto per consuetudine a cura della famiglia.

Nell'ambito del territorio comunale, i trasporti funebri possono essere effettuati dalle imprese di onoranze funebri in possesso di titolo abilitativo. Le congregazioni e le confraternite, riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto, con propri mezzi, limitatamente ai cadaveri dei propri soci o confratelli ovvero il trasporto di cadaveri di terze persone solo se in possesso di titolo abilitativo.

Le imprese di cui al precedente comma, qualora in possesso dei necessari titoli abilitativi, possono:

- fornire feretri e accessori relativi;
- occuparsi della salma e fornire i servizi necessari per le onoranze ai defunti;
- espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto o privati. In quest'ultimo caso l'Impresa dovrà essere in possesso dell'abilitazione per l'attività di agenzia d'affari prevista dall'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

E' vietato alle imprese che svolgono attività di onoranze funebri:

- accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a sistemi e/o organizzazioni che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- sostare negli uffici e nei locali del comune, come in altri luoghi in cui si trovi la salma (depositi di osservazione, obitori, servizi mortuari, case di cura, residenze sanitarie assistenziali ed altri simili, siano essi pubblici o privato) oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altre cause di carattere privato.
- esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- utilizzare per i trasporti e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro.

ARTICOLO 16 – Trasporti gratuiti

I trasporti funebri dei cadaveri di persone riconosciute essere in stato di indigenza al momento del decesso o i cui familiari richiedano analogo riconoscimento, avvengono a spese del Comune.

Lo stato di bisogno o di indigenza è dichiarato dal Comune tramite il Responsabile dei Servizi Sociali, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 17 – Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in orari stabiliti con provvedimento del Sindaco che disciplina altresì le modalità integrative al presente regolamento, nonché, in linea generale, i percorsi consentiti.

In caso di più funerali da effettuarsi in una sola giornata, il Sindaco determina l'orario di ogni funerale secondo l'ordine di presentazione delle richieste e tenendo conto delle esigenze di servizio e delle eventuali esigenze connesse alla celebrazione del rito funebre.

I carri per i trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 18 – Trasferimento di salme senza funerale

Il Responsabile Amministrativo, sentito il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L, può autorizzare, anche in via generale, il trasporto della salma all'interno di abitazioni o, in casi eccezionali, in luoghi di speciali onoranze.

Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al secondo comma.

ARTICOLO 19 – Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il feretro può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 20 – Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'elenco del Ministero della Sanità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del DPR 285/90. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore Sanitario impartirà le misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione del medesimo, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 21 – Conservazione del cadavere

Per il trasporto dei cadaveri ad altro Comune che disti più di 100 km o all'estero, o viceversa, nei mesi da aprile a settembre compreso, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo. Tale trattamento è eseguito da personale delle pompe funebri riconosciuto dal delibera ASL, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è necessaria l'iniezione conservativa secondo quanto previsto dall'art.3 comma 3 della LRT n° 18/2007.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ARTICOLO 22 – Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile Amministrativo del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere previamente comunicata al comune di destinazione e consegnata al custode del cimitero unitamente al permesso di seppellimento.

Se il trasporto del cadavere avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

L'autorizzazione al trasporto non viene rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

- a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7 comma 2 del DPR 285/90 per cui è competente l'A.S.L.
- b) trasporto di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

ARTICOLO 23 – Trasporto di cadavere ad altro Comune o da altro Comune

L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, sulla base dei seguenti documenti:

- a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) certificato dell'avvenuta iniezione conservativa, qualora necessaria;
- c) nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal Direttore Sanitario dell'A.S.L.;
- d) dichiarazione redatta, ai sensi dell' art. 12 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta

ARTICOLO 24 – Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli art. 28 , 29 e 30 dello stesso regolamento.

In entrambi i casi per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 10/06/2002 .

ARTICOLO 25 – Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 26 – Trasporto di ossa umane, di resti mortali e di ceneri

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile Amministrativo.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 64.

CAPO V CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ARTICOLO 27 – Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:

- a) del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso;
- c) dalla dichiarazione redatta, ai sensi dell' articolo 12 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

ARTICOLO 28 – Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri

Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- 1) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

2) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;

3) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi titolo alla sepoltura in una tomba di famiglia ovvero aventi diritto al seppellimento in un loculo avuto in concessione a seguito di prevendita;

4) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/1990;

5) i resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate;

6) i cadaveri delle persone ricoverate al momento del decesso in residenza assistita o in istituto assistenziale, situati in altri Comuni e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Torrita di Siena ove dimoravano precedentemente al ricovero, ovvero i cadaveri delle persone che al momento del decesso si trovano per comprovati motivi di assistenza presso l'abitazione di familiari, ubicata in altro comune, e che per tale motivo abbiano perduto la residenza nel Comune di Torrita di Siena ove dimoravano precedentemente.

7) le ceneri e/o i resti mortali, di soggetti non residenti nel Comune di Torrita di Siena, entro il 2° grado di parentela in linea retta o collaterale, possono essere tumulati nel loculo del familiare deceduto, per il residuo della durata della concessione;

8) il cadavere del coniuge non residente, solo se l'altro è residente nel Comune di Torrita di Siena;

9) i cadaveri delle persone nate nel Comune di Torrita di Siena o aventi in esso la residenza alla nascita (atto di nascita trascritto), ma residenti altrove al momento del decesso.

ARTICOLO 29 – Ammissione nei cimiteri delle frazioni o del Capoluogo

Nei cimiteri del Capoluogo, della frazione di Montefollonico ed in loc. Ciliano sono accolti i cadaveri delle persone residenti nei rispettivi territori, salvo casi eccezionali debitamente motivati.

ARTICOLO 30 – Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira i documenti di cui all'articolo 27; egli inoltre annota giornalmente sopra apposito registro:

- 1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura e la data del permesso di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate o disperse, o il nome dell'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente. Tali dati dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

ARTICOLO 31 – Consegna registro al Comune

Il registro indicato all'articolo precedente deve essere tenuto in doppio esemplare e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ARTICOLO 32 – Divieto di riapertura del feretro

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 33 –Elenco Cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n°1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero del Capoluogo, nel Cimitero della frazione di Montefollonico e nel cimitero in Loc. Ciliano.

ARTICOLO 34 – Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero del capoluogo è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

Nei reparti speciali di cui al precedente comma per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Per particolari circostanze ed in via eccezionale, il Consiglio Comunale può istituire altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio medesimo.

All'interno dei Cimiteri il Sindaco ha facoltà di disporre l'assegnazione di posti destinati al seppellimento di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano particolarmente distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città e per la sussistenza di un forte legame con il territorio.

Sono, altresì, individuate all'interno dei Cimiteri del capoluogo e delle frazioni delle aree destinate alla dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 35 - Ossario Comune

Nei cimiteri comunali deve essere presente un ossario per la raccolta indistinta delle ossa non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

L'ossario consistente in una cripta sotterranea, deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ARTICOLO 36 - Cinerario Comune

Nei cimiteri comunali deve essere presente un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri.

Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dai cadaveri per i quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

ARTICOLO 37 – Piano regolatore cimiteriale

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. n°7.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- dei bisogni futuri di aree per la costruzione di tutti gli edifici, compreso la cappella, adibiti a servizi cimiteriali a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero.
- delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO II *POLIZIA DEI CIMITERI*

ARTICOLO 38 - Servizio di custodia

Il servizio di custodia del cimitero è affidato al personale del servizio cimiteriale.

Il personale del servizio, nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità e dal Responsabile tecnico per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri e deve provvedere a:

- curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
- aprire e chiudere il cimitero in base agli orari stabiliti dal Sindaco;
- tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario e nel cinerario comuni;
- eseguire, in collaborazione con gli altri addetti, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione delle salme e tutte le altre operazioni previste nel presente Regolamento;
- segnalare al Responsabile Tecnico o all'Autorità Sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate.

Altresì il personale è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, il mancato rispetto degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ARTICOLO 39 - Responsabile del servizio cimiteriale

Il Responsabile tecnico ed il Responsabile Amministrativo, ciascuno per le loro rispettive competenze, sono responsabili del buon andamento interno del cimitero e della

rigorosa osservanza di tutte le disposizioni del presente Regolamento, nonché di quelle che, di volta in volta, dovessero essere impartite dalle competenti autorità .

Il Responsabile Tecnico deve accertarsi, prima di consentire alle maestranze estranee al Comune qualsiasi opera di costruzione, di modificazione o di ornamento delle sepolture, che esistano i permessi relativi.

Oltre ad assicurarsi ed essere responsabile della esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento in merito al comportamento del pubblico ed all'opera dei necrofori, dovrà provvedere a che siano svolte tutte le operazioni necessarie a mantenere il cimitero in perfetto ordine e decoro; tali lavori dovranno essere eseguiti preferibilmente nelle ore in cui non è aperto al pubblico.

Il Responsabile Tecnico, avvalendosi del custode del cimitero, cura la custodia e la conservazione degli attrezzi, arredi sacri e quant'altro di proprietà comunale sia in dotazione al cimitero.

ARTICOLO 40 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco con apposita ordinanza.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

ARTICOLO 41 – Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri non si può entrare che a piedi salvo che, per motivi di salute od età, non sia stato concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 42 – Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari);
- i) fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune, nonché dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- n) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 43 – Riti funebri

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Custode.

ARTICOLO 44 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme e le misure contenute nel successivo articolo 53.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti – quali corone, vasi, piante, ecc. – che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta agli aventi titolo, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo venga presentato al Responsabile tecnico completo di traduzione in italiano.

In caso di dispute tra aventi diritto il Comune s'intenderà e resterà estraneo ad azioni che ne conseguano.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 45 – Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

CAPO III ESECUZIONE LAVORI EDILI

ARTICOLO 46 - Autorizzazione e responsabilità

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta oppure eseguirli in economia.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno munirsi di apposito titolo abilitativo, concordando con il Responsabile Tecnico modalità e tempi di esecuzione. Ogni intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle indicazioni contenute nei successivi articoli.

Il concessionario è responsabile della regolare esecuzione delle opere e degli eventuali danni recati al Comune o a terzi.

ARTICOLO 47 - Esecuzione dei lavori

Le ditte private o marmisti o artigiani funerari che eseguono lavori nei cimiteri non possono dare inizio agli stessi senza averne dato preventivo avviso al custode.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni.

E' vietato occupare spazi attigui, anche in via temporanea, senza l'autorizzazione del Responsabile tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio cimiteriale; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 48 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione del veicolo dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari autorizzati essendo comunque consentita la sosta per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio od in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 49 – Orario di lavoro e sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

L'orario di lavoro per le imprese non può eccedere quello di apertura del cimitero.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal servizio cimiteriale.

In occasione della commemorazione dei defunti o di tumulazioni o inumazioni, il Responsabile Tecnico potrà stabilire deroghe all'orario di lavoro, nonché la cessazione di tutti i lavori in corso all'interno dei cimiteri e la rimozione dei materiali.

ARTICOLO 50 – Autorizzazioni per la costruzione di sepolture private

I singoli progetti di costruzione di sepolture private, cappelle e tombe distinte, dovranno essere approvati con le modalità previste in materia di attività edilizia osservate le disposizioni di cui al capo XVIII del D.P.R. 10.09.1990 n°285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro nonché i termini per dare inizio ed ultimare i lavori.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale debbono essere espressamente autorizzate.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

ARTICOLO 51 - Vigilanza

Il Responsabile tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni adottando i provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 52 – Disposizioni generali

I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n°285.

Nei cimiteri del Comune oltre ai campi di inumazione comune, sono individuati spazi o zone destinate a :

- tumulazioni individuali (loculi);
- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- cellette ossario;
- nicchie cinerari.

E' vietata la realizzazione di tombe murate a terra, ad eccezione di casi particolari preventivamente autorizzati dal Sindaco o suo delegato, previa disponibilità di spazi a terra. Il costo di realizzazione delle tombe murate a terra sarà a totale carico del richiedente. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) anni. L'atto di concessione indica la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula del contratto. Nell'ultimo anno del periodo di concessione e comunque tre mesi prima della scadenza, gli interessati possono, per una sola volta, inoltrare al Comune, che ha facoltà in casi eccezionali di accoglierla, domanda per il rinnovo della concessione per un periodo massimo di 20 anni, dietro il pagamento del canone di concessione al momento in vigore. Ove il termine di scadenza della concessione sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo ovvero senza che questa sia stata accolta, la tomba ritornerà in piena e libera disponibilità del Comune. Il costo della concessione sarà equiparato alla fascia più alta dei loculi cimiteriali.

*(comma modificato con delibera Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2016)

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nei suddetti cimiteri deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.

Compatibilmente con le esigenze di dette zone, il cimitero potrà avere pure aree riservate a sepolture private ed individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n°285 essendo riservata al piano regolatore cimiteriale la determinazione per le sepolture private, dell'ubicazione, della misura delle aree, dei diversi tipi di opera, delle relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.

ARTICOLO 53 – Inumazione

Le sepolture per inumazione sono comuni e hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento.

Le tariffe per le inumazioni sono determinate dalla Giunta Comunale.

Le inumazioni in campo comune sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni, salvo quanto disposto dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90.

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo bisogno. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 7° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere installata, in sostituzione del cippo ordinariamente previsto, una lapide avente l'altezza massima di m. 0,90 da terra sostenuta da una lastra orizzontale non più lunga di m. 0,70 e non più larga di m. 0,25. E' consentito, altresì, circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o di marmo aventi dimensioni non maggiori di m.1,80 x 0,70.

Per i bambini di età inferiore ai 10 anni le dimensioni di cui al precedente comma sono ridotte di 1/3

ARTICOLO 54 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti od urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento, pertanto chiunque intenda ottenere la concessione di loculi, cellette ossario e cinerari per la sepoltura di cadaveri, resti mortali o ceneri deve farne richiesta all'Amministrazione comunale e versare alla Tesoreria il prezzo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. E' fatto salvo il caso in cui venga affidato ad un concessionario la gestione economica di gruppi di manufatti.

Nel prezzo della concessione sono incluse tutte le spese per la tumulazione del feretro (togliere salma) o per il collocamento dei resti, mentre sono escluse le spese per la lastra di marmo da applicare sulla chiusura del loculo o cellette ossario, per l'iscrizione sulla lastra medesima ed eventuali addobbi, che sono a carico del concessionario.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le stesse non potranno essere, di norma, inferiori alle seguenti misure utili: lunghezza m. 2,25 – altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n° 285/90.

E' consentito utilizzare lo stesso loculo ove è già collocata una salma (concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975), ricomponendone i resti mortali in apposita cassetta, qualora si trovino in condizione di completa mineralizzazione, effettuando la tumulazione della stessa insieme ad altro feretro del coniuge o di familiare entro il 2° grado di parentela in linea retta o collaterale nonché gli affini entro il secondo grado. In questo caso la concessione passa automaticamente a 30 anni.

ARTICOLO 55 – Deposito e tumulazione provvisoria –

L'eventuale sosta dei feretri prima dell'inumazione o della tumulazione sarà effettuata nella camera mortuaria del Cimitero.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente tumulato, con autorizzazione del Responsabile Amministrativo, in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da realizzarsi a cura del Comune e la cui costruzione abbia già avuto inizio.

La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. Nel caso di cui alla lettera c) la durata della tumulazione provvisoria è consentita fino all'agibilità della struttura. Il canone di utilizzo è

calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile Tecnico, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui al successivo comma, provvederà a far inumare la salma in un campo comune. La salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

A garanzia dell'intervento di estumulazione è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale la cui misura è stabilita e aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui al terzo comma ed il Comune non abbia la disponibilità di loculi, è consentita la tumulazione provvisoria in loculi già concessi a privati che abbiano manifestato il loro assenso, purchè il prestito avvenga senza esborso di denaro.

CAPO V *ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI*

ARTICOLO 56 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, di norma preferendosi il periodo che va dal mese di settembre ad aprile, escludendo i mesi di luglio ed agosto nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

E' compito del personale di custodia del Cimitero sovrintendere alle operazioni cimiteriali di esumazione e registrarle.

Annualmente il Responsabile tecnico curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Dell'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è data comunicazione nei cimiteri interessati in occasione della ricorrenza dei defunti e almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione del cadavere dovranno farne domanda al Custode del cimitero.

Le esumazioni si effettueranno nelle date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra ai quali è consentito di assistere all'operazione di verifica.

Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

ARTICOLO 57 – Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del competente organo della A.S.L. o di personale tecnico da esso delegato e dall'incaricato del servizio di custodia.

ARTICOLO 58 – Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato.

Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene esposto presso ciascun cimitero in occasione della ricorrenza dei defunti. Almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori saranno affissi avvisi all'ingresso dei cimiteri e sui loculi, tumuli o cripte.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento di cui al precedente 2° comma e secondo la programmazione del servizio cimiteriale, alla presenza del personale medico della ASL.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione :

- a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Comune, ove si voglia trasportare il cadavere in altra sepoltura o provvedere alla cremazione. In tal caso l'autorizzazione è concessa previo riconoscimento dell'idoneità del feretro con le modalità previste dall'art. 88 del D.P.R. N°285/90.

Le estumulazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del competente organo della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Gli aventi diritto possono essere autorizzati - previo parere dei competenti organi dell'A.S.L., qualora i cadaveri estumulati siano in condizione di completa mineralizzazione - a raccogliere i resti ossei in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione ovvero per cremarle.

Qualora allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussistesse domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

ARTICOLO 59 –Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:

- permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, possono:

- essere inumati in apposito campo, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
- essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti ed in 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ARTICOLO 60 – Oggetti da recuperare

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile tecnico del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 61 – Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, nei giorni antecedenti l'esumazione, di averne titolo o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o diversamente, se assimilabili ai rifiuti urbani o ad altro tipo di rifiuto debbono essere smaltiti nel rispetto della normativa di riferimento.

Le opere, aventi valore artistico o storico passate in proprietà del Comune, sono conservate dal Comune in apposito vano all'interno del Cimitero. Le stesse possono essere utilizzate per migliorie generali dei cimiteri.

Su richiesta degli aventi diritto il Comune tramite il Responsabile tecnico del servizio cimiteriale, può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VI CREMAZIONE

ARTICOLO 62 – Cremazione

Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 maggio 2004 (Affidamento, conservazione, dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama, altresì, le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento di rifiuti, le Circ. MS n. 24/93 e Circ. MS n. 10/98.

ARTICOLO 63 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

La Giunta Comunale può deliberare l'erogazione di contributi a copertura totale o parziale delle spese sostenute per la cremazione.

ARTICOLO 64 – Cremazione dei cadaveri

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa ;
- per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso .
- In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla unanimità di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione; la dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

In caso di cremazione postuma di un cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dove si trova sepolto il cadavere stesso.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ASL del luogo di amputazione come previsto dall'art. 3 del DPR 254/03.

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

ARTICOLO 65 – Cremazione di resti mortali e di resti ossei

Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni ordinarie alla scadenza della concessione e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla unanimità questi, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel Cimitero, su richiesta del Responsabile tecnico dei servizi cimiteriali e sentita l'A.S.L. territorialmente competente, l'Ufficiale di Stato civile può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In tal caso la cittadinanza dovrà essere preventivamente informata con pubbliche affissioni:

delle circostanze rilevate;

del periodo di effettuazione della cremazione;

del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.S.L., il gestore del Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ARTICOLO 66 – Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

1- La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.

2- La durata della tumulazione è prevista in 30 anni.

3- La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

b) Inumata in area cimiteriale a diretto contatto con il terreno.

1- L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

2- La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.

3 - Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

4- Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

5 - L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

6- Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento delle relative tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art, 80, comma 3 del D.P.R. n. 285/1990.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui al successivo articolo 67.

ARTICOLO 67 – Affidamento delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) numeri 1) e 2) della legge n. 130/2001 o da chi può manifestare la volontà, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) numeri 3) e 4) della stessa legge.

I soggetti di cui al precedente comma presentano al Comune di Torrita di Siena, in quanto luogo di conservazione delle ceneri, richiesta di affidamento che dovrà contenere i seguenti dati :

- dati anagrafici e residenza dell'affidatario ;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale ;
- l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri ;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna .
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
- la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.
- l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

ARTICOLO 68 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è eseguita dai o, soggetti espressamente indicati dal medesimo in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) della legge n. 130/2001 .

I soggetti di cui al precedente comma presentano al Comune di Torrita di Siena, competente al rilascio dell'autorizzazione in quanto luogo ove è avvenuto il decesso, apposita istanza contenente :

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della L.R.T. n. 29/2004;
- b) la dichiarazione del luogo, data ed ora, ove disperdere le ceneri in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della L.R.T. n. 29/2004 ;
- c) una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
- e) l'autorizzazione scritta dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri (nel caso di aree private).

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

ARTICOLO 69 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi

- 1) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990;
- 2) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- 3) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- 4) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- 5) nei fiumi;
- 6) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- 7) in aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ARTICOLO 70 - Ricevimento delle ceneri

Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri per la inumazione e la tumulazione delle persone individuate dall'art. 29 del presente Regolamento.

E' consentita la dispersione delle ceneri nell'apposito cinerario comune a chiunque ne faccia richiesta.

ARTICOLO 71 - Senso comunitario della morte

Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri e nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario è apposta nel cimitero, in uno spazio a ciò destinato, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui realizzazione è a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 10 anni.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 72 - Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 3 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano definite o nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 73 – Concessioni per sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano: a) sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.), b) sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta comunale sulla base dei costi sostenuti per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture che hanno reso possibile la realizzazione delle tombe private.

Il corrispettivo di concessione deve essere pagato dal concessionario di norma in via anticipata presso il Tesoriere comunale. Per motivi eccezionali la Giunta Comunale potrà autorizzare pagamenti rateali, a condizione che il saldo sia effettuato entro dodici mesi dalla firma della concessione e che all'importo di tariffa siano applicati gli interessi legali. E' fatto salvo il caso di affidamento della gestione economica di gruppi di manufatti cimiteriali a concessionario.

E' ammessa la tumulazione in un unico loculo di un feretro unitamente ad un contenitore contenente resti mortali o ceneri. Ove le dimensioni del loculo non lo consentano, la tumulazione dei resti mortali e delle ceneri o, se successiva, del feretro non potrà essere effettuata. Comunque i dati identificativi della salma, dei resti mortali o delle ceneri relativi alle suddette tumulazioni devono essere indicati (anche ad integrazione) nel contratto di concessione.

La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'oggetto della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la decorrenza ;
- la persona titolare della concessione o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.

Le tombe non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione fra i privati, nè possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare costantemente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono collocati.

ARTICOLO 74 – Durata e decorrenza delle Concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10.09. 1990 n°285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

Nell'ultimo anno del periodo di concessione e comunque tre mesi prima della scadenza, gli interessati possono inoltrare al Comune, che ha facoltà in casi eccezionali di accoglierla, domanda per il rinnovo della concessione per un periodo massimo di 20 anni dietro il pagamento del canone di concessione al momento in vigore. Per le sepolture poste all'interno delle cappelle gentilizie non sono previsti limiti al numero di rinnovi.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

L'atto di concessione indica la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula del contratto.

ARTICOLO 75 – Modalità di concessione

La sepoltura individuale di cui al secondo comma, lettera b) e c) dell'art. 74 può concedersi solo in presenza:

- a) di salma per i loculi;
- b) di resti ossei per le cellette ossario;
- c) di salme di neonati per loculi bambini;
- d) di ceneri per le nicchie per urne cinerarie;

La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, in favore del coniuge dell'estinto purchè questo abbia un'età superiore agli anni 50, sia residente nel Comune di Torrita di Siena ed eserciti tale diritto al momento del decesso del coniuge.

Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.

L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità, a richiesta del familiare. L'assegnazione avverrà, partendo dal basso verso l'alto e da sinistra a destra iniziando dalla 1° fila, in basso, per poi passare alle file superiori, senza lasciare loculi liberi. La richiesta di 2 loculi, comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui al secondo comma lettera a) dell'art. 74 è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, fatto salvo l'indizione di apposito bando ad evidenza pubblica qualora la Giunta Comunale lo ritenga opportuno.

In caso di ampliamento cimiteriale o per nuove costruzioni o ristrutturazioni e dopo l'approvazione del relativo progetto è consentita – verificata la disponibilità fissata con atto della Giunta Comunale – la prenotazione in vita di loculi e tombe, subordinatamente al versamento, al momento della prenotazione, di un diritto il cui importo viene rapportato al 90% della misura della tariffa in vigore e a condizione che il loculo sia destinato a persona che abbia compiuto il 65° anno di età. Nel caso che i loculi siano destinati a coniugi, è sufficiente che almeno uno di essi abbia raggiunto il predetto limite di età. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà modificare il predetto limite di età.

La prenotazione in vita di loculi è consentita in favore:

- dei residenti nel Comune di Torrita di Siena;
- delle persone ricoverate al momento della prevendita in residenza assistita o in istituto o trasferitesi presso l'abitazione di familiari per comprovati motivi di assistenza, situati in altri Comuni e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Torrita di Siena ove dimoravano precedentemente al ricovero.
- delle persone nate nel Comune di Torrita di Siena o aventi in esso la residenza alla nascita (atto di nascita trascritto);

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 76 – Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle tombe private ad un solo posto è riservato alla persona indicata nell'atto di concessione .

Nelle tombe di famiglia a più posti hanno diritto di sepoltura:

- a) il/i titolare/i della concessione;
- b) il coniuge o il convivente ed i loro genitori;
- c) i figli, i relativi coniugi e la relativa prole;
- d) i parenti entro il terzo grado in linea retta o collaterale purché conviventi con il titolare;
- e) i genitori.

Nelle tombe concesse ad Enti, alle persone individuate dal relativo ordinamento, il diritto di sepoltura si esercita secondo l'ordine temporale di morte degli aventi diritto, fino all'esaurimento dei posti.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della tomba tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, eccezion fatta per i casi di tumulazione provvisoria.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 77 – Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private è onere dei concessionari.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile tecnico stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente. In tale ipotesi se le riparazioni risultassero necessarie per eliminare gravi inconvenienti di carattere igienico o per ripristinare le condizioni di sicurezza, il Comune potrà altresì pronunciare la decadenza della concessione ai sensi del successivo art. 83.

ARTICOLO 78 – Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni dell'art. 74 comma 2 lett. a) impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione secondo le modalità previste dal precedente art. 50 ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine previsto nell'atto autorizzatorio, pena la decadenza.

Per particolari motivi, oggetto comunque di specifica valutazione, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II
SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 79 – Subentri

Nel caso di decesso del concessionario della sepoltura individuale o della tomba di famiglia, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di concessione sono trasferiti agli eredi i quali hanno la facoltà, di comune consenso, di nominare chi tra loro può subentrare al concessionario medesimo. Il nome della persona prescelta dovrà essere notificato alla autorità municipale, entro sei mesi dalla morte del primo concessionario.

ARTICOLO 80 – Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione per sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.) e per sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti) in manufatti dallo stesso realizzati purchè la sepoltura non sia stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede nell'ambito dello stesso cimitero od in altro cimitero comunale, fermo restando il pagamento degli oneri di concessione per la nuova sistemazione.

In tali casi, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinunciataria, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtato di un 20% se utilizzato, diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno come anno intero.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 81 – Rinuncia a concessione di aree libere e di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando :

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area sia libera da salme, ceneri o resti;
- c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- d) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

Nel caso di rinuncia a concessione di area libera spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno come anno intero.

Qualora oggetto di rinuncia a concessione sia un'area con parziale o totale costruzione, a richiesta del concessionario, il Comune ove abbia l'interesse a mantenere o proseguire la realizzazione della costruzione, previa valutazione di congruità da parte dei propri uffici, può offrire al medesimo un equo indennizzo commisurato al valore residuo della concessione dell'area determinato come al precedente comma, ai posti resi disponibili e/o allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 82 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n°285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 83 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune.

ARTICOLO 84 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, sarà disposta, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 85 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n°285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 86 - Gestione del servizio

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione tombe nei cimiteri comunali direttamente in economia; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.

Il servizio compete al Responsabile del servizio tributi il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione ed all'esercizio degli impianti a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale. Per quanto non disposto si fa rinvio al regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 87 - Domanda di abbonamento durata - Scadenza - Tariffa

Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Tributi.

L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombario e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria ed inoltre nelle tombe di famiglia.

Il contratto di utenza decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'effettivo allacciamento con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.

Qualora l'utente non comunichi per iscritto, la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.

L'utente è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati relativi al rapporto di utenza (cambio di residenza, variazione nominativo, ecc.).

In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.

La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata nonché le spese di allacciamento sono fissate con provvedimento della Giunta Comunale. L'importo dovrà essere versato con le modalità e le scadenze stabilite dal Comune .

Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi.

La quota di allacciamento sarà corrisposta una tantum il primo anno di richiesta di allacciamento della luce votiva. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:

- a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni ;
- b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

ARTICOLO 88 – Disattivazione e riattivazione di utenza

La sospensione della fornitura potrà avvenire solamente per disdetta o per morosità nel pagamento. Nel caso di successiva riattivazione, l'utente è tenuto al pagamento ex novo della quota di allacciamento e nel caso di riallacciamento richiesto da utente moroso, solo dopo che lo stesso ha versato le somme dovute e non pagate, gravate di interessi al tasso legale; nel qual caso, l'utente dovrà allegare copia della quietanza di pagamento alla richiesta di allacciamento.

ARTICOLO 89 - Lavori di manutenzione

In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio Tributi stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ri-collegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da addetti del servizio tecnico manutentivo del Comune; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa appositamente stabilita dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 90 - Interruzioni o sospensioni di corrente

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

ARTICOLO 91 – Divieti

E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto alla quale interruzione si provvederà entro 15 gg. dalla data di ricezione riscontrata.

ARTICOLO 92 – Riserva

Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

ARTICOLO 93 – Reclami

Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente all'Ufficio tributi, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

ARTICOLO 94 - Decesso del titolare del contratto. Variazione dell'intestazione.

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 95 – Mappa

L'Amministrazione comunale è tenuta a redigere e conservare una mappa delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) generalità del defunto o dei defunti, b) gli estremi dell'autorizzazione di seppellimento, c) la struttura schematica della

sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme, d) le generalità del concessionario o dei concessionari, e) gli estremi del titolo costitutivo, f) la natura e la durata della concessione, g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione, h) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione od a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 96 – Schedario dei defunti

E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

Lo schedario, sulla scorta del registro di cui all'art. 30, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati: a) le generalità del defunto, b) il numero della sepoltura.

ARTICOLO 97 – Schedario delle concessioni

E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 98 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 100 relativamente alla durata.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 99 – Cautele

Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi,

busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione, l'Amministrazione comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantochè non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 100 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Le concessioni di sepolture individuali successive all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975 la cui durata è a tempo indeterminato o comunque ultranovantanovenale sono nulle ed il Comune provvederà a stipulare con gli aventi titolo un nuovo atto nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento. Qualora gli aventi titolo dichiarino formalmente il loro disinteresse alla stipula della nuova concessione, il Comune potrà procedere immediatamente al recupero del posto.

Per le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR n. 803 del 21.10.1975, si applica la disciplina prevista dall'art. 92, comma 2, del DPR 285/90.

I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato; la trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.

Per i loculi affidati in assenza di un formale atto di concessione e la durata della cui concessione non sia rinvenibile da atti deliberativi del Comune, la sepoltura tornerà nella disponibilità del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione del cadavere.

Analogamente per le tombe murate a terra realizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento in assenza di un formale atto di concessione e la cui durata non sia rinvenibile da atti deliberativi del Comune, la sepoltura tornerà nella disponibilità del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione del cadavere.

ARTICOLO 101 – Disposizioni tecniche relative all'adeguamento dei cimiteri

Allo scopo di poter dare completa attuazione alle norme contenute nel capo VI del Titolo II del presente regolamento, entro 18 mesi dall'approvazione del Piano regolatore cimiteriale di cui al precedente articolo 37 il Comune provvede alla realizzazione, all'interno dei cimiteri comunali, delle infrastrutture necessarie alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 102 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 103 – Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 104 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.